



Congresso Nazionale del Dipartimento Laboratori di prova

Verona, 17 ottobre 2024 - Roma, 23 ottobre 2024

1



Rapporto di Prova: requisiti e criticità

Maria Scognamiglio – Funzionario Tecnico del Dipartimento Laboratori di Prova Accredia

2

Rapporto di prova: definizione



Rapporto di prova: definizione

Rapporto di prova: modalità di presentazione dei risultati per i Laboratori di Prova, in accordo alla norma ISO/IEC 17025.


Rapporto di prova emessi sotto accreditamento: rapporto di prova contenente i risultati della valutazione di conformità coperti dallo scopo di accreditamento del LAB e recante il marchio di accreditamento o un equivalente riferimento all'accreditamento.

Documenti di riferimento:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura
- RT-08 – Prescrizioni per l'accreditamento dei Laboratori di prova
- RG-09 - Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA

Rilievi e riserve

Numero di rilievi per punto di norma



- 7.8 Presentazione dei risultati
- 7.8.1 Generalità
- 7.8.2 Requisiti comuni per i rapporti
- 7.8.3 Requisiti specifici per i RdP
- 7.8.4 Requisiti specifici per i RdT
- 7.8.5 Requisiti specifici per il campionamento
- 7.8.6 Dichiarazione di conformità
- 7.8.7 Opinioni e interpretazioni
- 7.8.8 Correzione dei rapporti

Totale rilievi periodo gennaio-agosto 2024

2.235 rilievi




(14% sul totale dei rilievi)

ACCREDIA

5

5



ACCREDIA

6

6

7.1 Riesame delle richieste, offerte e contratti

La richiesta del cliente deve essere adeguatamente definita e compresa dal laboratorio

Informazioni da dare al cliente:



Metodi utilizzati per le prove e campionamenti

- Se il metodo di prova è previsto da documenti legislativi, il lab deve applicare quanto richiesto
- Metodi accreditati e significato dell'**accreditamento**
- Il laboratorio nel tariffari e/o nel preventivo deve indicare con chiarezza quali attività sono escluse nell'accreditamento.
- Nel caso il cliente richieda un metodo non appropriato od obsoleto, il laboratorio deve informarlo
- Prove eseguite da **fornitori esterni**

7.1 Riesame delle richieste, offerte e contratti



Altre informazioni

- **Tempi di conservazione** dei campioni, di eventuali controcampioni e delle **registrazioni tecniche**
- Comunicazioni in merito a **opinioni ed interpretazioni** se accreditate
- Informazioni in merito alle **dichiarazioni di conformità** richieste
- Ogni eventuale **scostamento** dal contratto

7.8 Presentazione dei risultati

I risultati devono essere riesaminati e approvati prima di essere emessi.

I risultati devono essere forniti in modo accurato, chiaro, univoco e oggettivo, generalmente mediante un rapporto e devono comprendere tutte le informazioni che sono state concordate con il cliente e necessarie per l'interpretazione dei risultati, e tutte le informazioni richieste dal metodo utilizzato.

Tutti i rapporti emessi devono essere conservati come registrazioni tecniche.

7.8 Presentazione dei risultati in modo semplificato

Quando concordato con il cliente, i risultati possono essere presentati in modo semplificato. Ogni informazione richiesta dalla norma che non sia presentata al cliente deve essere prontamente disponibile.

Nel caso di presentazione semplificata dei risultati, il Laboratorio è tenuto a riportare una chiara identificazione della/e persona/e che ha/hanno approvato i risultati.

Rilievo: Il laboratorio comunica i risultati di prova in modo semplificato al cliente. Pur essendo previsti nella PG xx, non risultano dettagliate le modalità della loro emissione (es responsabilità, modalità di invio, uso del marchio Accredia, ecc)

7.8.2 Requisiti comuni per i rapporti di prova

A meno che il laboratorio abbia valide ragioni per non farlo, ogni rapporto deve comprendere almeno le informazioni richieste dal p. 7.8.2 della ISO/IEC 17025, al fine di minimizzare ogni possibilità di fraintendimenti o utilizzo improprio

7.8.2 Requisiti comuni per i rapporti di prova

➤ **titolo** (per esempio "Rapporto di prova", "Certificato di taratura" o "Rapporto di campionamento")

- la designazione "Rapporto di prova" del documento riportante i risultati di prove eseguite da laboratori che operano in conformità alla norma ISO/IEC 17025, deriva dalla denominazione utilizzata in maniera ricorrente nella norma recepita nella versione italiana dall'ente nazionale di normazione (UNI CEI EN ISO/IEC 17025).
- è politica ACCREDIA, inoltre, armonizzare la designazione di tale documento, anche al fine di differenziarlo, circoscrivendone il campo di utilizzo, dalla attività di "certificazione" effettuata dagli enti di certificazione e da determinate figure professionali, regolamentate dalla legislazione italiana (quali ad es. il chimico).

7.8.2 Requisiti comuni per i rapporti di prova

- il nome e l'indirizzo del laboratorio;
- il luogo di esecuzione delle attività di laboratorio, comprese quelle effettuate presso il cliente o in siti al di fuori delle sedi permanenti del laboratorio, o in sedi temporanee o mobili dello stesso;

Porre attenzione alla ragione sociale del Laboratorio presente generalmente a piè di pagina del RdP: deve essere riportata tal quale al Certificato di Accreditamento vigente e alla visura Camerale

- *Categoria 0: prove eseguite presso il Laboratorio di Prova*
- *Categoria I: prove eseguite presso una sede temporanea di un Laboratorio di Prova, allestita in una postazione fissa operante per un periodo di tempo limitato e definito a priori.*
- *Categoria II: prove eseguite presso una sede mobile (c.d. mezzo mobile) di un Laboratorio di Prova appositamente attrezzato per eseguire determinate prove.*
- *Categoria III: prove eseguite da personale del Laboratorio in siti esterni alla sede del Laboratorio di Prova.*

Rilievo: Nel test report nxxxx del xxxx, non è chiaramente identificato il luogo dell'esecuzione delle prove (sede A o sede B)

7.8.2 Requisiti comuni per i rapporti di prova

- una **univoca identificazione** che permetta di riconoscere tutte le parti che lo compongono come parti integranti del rapporto completo, e una chiara identificazione della **fine del rapporto**;

La fine del RdP non deve necessariamente essere esplicitata mediante apposita frase o dicitura.



Sono accettabili altre modalità per definire la fine del documento, ad es. la numerazione delle pagine (pag. n... di...), oppure la firma digitale dell'intero documento.

7.8.2 Requisiti comuni per i rapporti di prova

- il nome e i recapiti del **cliente**;

Il rapporto di prova che scaturisce da un piano di campionamento previsto dal manuale di autocontrollo aziendale, è da trasmettere all'OSA che è colui che in qualsiasi momento e senza preavviso è tenuto a fornire i rapporti di prova all'Autorità competente. (rif. Regione Lombardia)

Nel rapporto di prova poi è opportuno inserire chi è:

- il conferente il campione
- il proprietario del campione
- la sede o luogo di campionamento

Rilievo: nel Rapporto di Prova n: xxx alla voce committente compare Hotel xx invece che YYY S.r.l. che è il soggetto con cui il laboratorio ha un contratto in essere.

7.8.2 Requisiti comuni per i rapporti di prova

- identificazione del metodo utilizzato;
- aggiunte, scostamenti o esclusioni dal metodo;

- È possibile aggiungere nel rapporto di prova anche **altre informazioni**, oltre a matrice, misurando e metodo, per esempio temperature di esercizio, apparecchiature usate, purezza dei reagenti o intervalli di misura dei metodi.
- Eventuali **procedure di prova** possono essere indicate tra parentesi dopo la sigla del metodo normalizzato; nel caso di impiego di metodi sviluppati dal Laboratorio si può indicare, tra parentesi, la fonte (rif. bibliografico, norma modificata, norma superata), con chiare identificazioni

Rilievo: Nel RDP n. xxxx campionato da archivio il metodo di prova non è riportato coerentemente a quanto indicato in elenco in vigore all'atto dell'emissione del rapporto di prova.

Scelta del metodo

Per la certificazione dei vini DOP/IGP l'Autorità Competente richiede:

- L'accreditamento delle prove
- L'impiego di Metodi ufficiali (OIV)


*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE Frodi
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO
ALLE Frodi AGROALIMENTARI

Roma
Alle Strutture di controllo del settore
viticolo
LORO SEDI
e, p.c. A ACCREDIA
Ente Italiano di Accreditamento
Via Guglielmo Saliceto, 7/9
00161 Roma
Agli Uffici Territoriali
Ai Laboratori periferici
LORO SEDI
All'Ufficio VICO 1
SEDE

OGGETTO: Rapporti di prova emessi dai Laboratori autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la certificazione dei vini a DOP e IGP.

Si rende opportuno richiamare l'attenzione di codeste Strutture di controllo sui rapporti di prova emessi da Laboratori autorizzati a eseguire analisi nel settore vitivinicolo ai fini del rilascio dell'idoneità chimica.

Tali laboratori devono soddisfare i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025, vale a dire che devono essere accreditati, e applicare unicamente i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione Internazionale della Vitea e del Vino come prescritto dal Reg. CE 606/2009, art. 15, e dal Reg. UE 1308/2013, art. 80 e, solo in assenza di metodi comunitari o internazionali, possono essere utilizzati metodi interni.

Per la validità dei risultati di analisi, i rapporti di prova emessi devono indubbiamente provare l'utilizzo di metodi accreditati OIV riportando in maniera rigorosa le informazioni relative all'incertezza di misura.



ACCREDIA

17

17

Scelta del metodo

Rif. prova: [7] Enterococchi/Enterococchi Acque destinate al consumo umano (1)/Drinking waters (1), Acque di scarico anche sottoposte a trattamento/Waste waters also treated, Acque sotterranee (1)/Ground waters (1), Acque superficiali/Surface waters APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003

Con riferimento al RdP n°9634-0413/2023 del 04/09/23 da archivio, relativo a un campione di acqua destinata al consumo umano, con limiti e dichiarazione di conformità riferiti al D.lgs18/2023, si rileva che il metodo APAT CNR IRSA 7040 C Man 29 2003 non è il metodo ufficiale indicato nella legge per la determinazione del parametro Enterococchi.

ACCREDIA

18

18

7.8.2 Requisiti comuni per i rapporti di prova

- la descrizione, l'identificazione univoca e, quando necessario, le condizioni dell'oggetto;

Quando il cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno **scostamento dalle condizioni specificate**, il laboratorio deve inserire nel rapporto una dichiarazione in cui declina la responsabilità e indica quali siano i risultati che possono essere influenzati dallo scostamento.

Rilievo: Nella PG xxxxx non è previsto, qualora il cliente richieda che un oggetto sia sottoposto a prova, pur riconoscendo la presenza di uno scostamento dalle condizioni specificate, di includere nel rapporto di prova una dichiarazione in cui declina la responsabilità e indica quali siano i risultati che possono essere influenzati dallo scostamento

Rilievo: Alcuni rapporti di prova campionati da archivio non riportano chiaramente la matrice a cui fa riferimento il campione accettato (es. Item 54)

Rilievo: Nel Rapporto di Prova xxx, campionato da archivio, la prova xxxx con metodo xxx viene indicata come accreditata pur riferendosi ad una matrice non presente nell'elenco prove accreditate (Rif. elenco xxxxx)

7.8.2 Requisiti comuni per i rapporti di prova

- la data di ricevimento del(gli) oggetto(i) sottoposto(i) a prova e la data del campionamento, quando questa è critica per la validità e l'utilizzo dei risultati
- la(e) data(e) di esecuzione dell'attività di laboratorio;
- la data di emissione del rapporto;

Sul RdP devono essere riportate preferibilmente la data di inizio e fine di ciascuna prova.

Rilievo: Per il rapporto di prova n. xxxx del 23/10/2023 campionato da archivio si rileva che le date di inizio e fine prova indicate (17/10/2023) non sono congruenti con i tempi di esecuzione della prova (72 h).

Rilievo: Nel Rapporto Txxxx del 29/02/2024 viene segnalata come data inizio prove il giorno 26/07/2023 ma il dato grezzo riportato sui Fogli di lavoro indica il giorno 06/07/2023 come data di inizio prova

Rilievo: Nel Rapporto xxxxx del 06-02-2024 la data di ricevimento del campione indicata è successiva alla data inizio prove

7.8.2 Requisiti comuni per i rapporti di prova

- riferimento al piano di campionamento e al metodo di campionamento utilizzati dal laboratorio o da altro organismo, quando queste informazioni sono rilevanti per la validità o l'utilizzo dei risultati

Il laboratorio deve assumersi la responsabilità di tutte le informazioni presentate nel rapporto, tranne quando queste sono fornite dal cliente.

I dati forniti dal cliente devono essere chiaramente identificati. Inoltre, quando le informazioni sono fornite dal cliente e possono influire sulla validità dei risultati, il laboratorio deve includere nel rapporto una dichiarazione con cui ne declina la responsabilità.

Quando il laboratorio non è stato responsabile della fase di campionamento (ad. es se il campione è stato fornito dal cliente), deve indicare nel rapporto che i risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.

7.8.2 Requisiti comuni per i rapporti di prova

- riferimento al piano di campionamento e al metodo di campionamento utilizzati dal laboratorio o da altro organismo, quando queste informazioni sono rilevanti per la validità o l'utilizzo dei risultati

Rilievo: I rapporti di prova riportano nelle note l'esenzione di responsabilità dei dati forniti dal cliente, ma non è previsto di identificarli con un simbolo o altro criterio.


7.8.5 Presentazione delle informazioni relative al Campionamento – requisiti specifici

Ove il laboratorio sia responsabile dell'attività di campionamento, in aggiunta ai requisiti elencati al pto 7.8.2, i rapporti emessi devono comprendere, ove necessario per l'interpretazione dei risultati, quanto segue:

- a) la data del campionamento;
- b) l'identificazione univoca dell'oggetto o del materiale campionato (compresi il nome del produttore, il modello o il tipo di designazione e numero di serie, per quanto appropriato);
- c) il luogo di campionamento, compresi diagrammi, disegni o fotografie;
- d) un riferimento al piano di campionamento e al metodo di campionamento;
- e) dettagli relativi a qualsiasi condizione ambientale durante il campionamento che possa influenzare l'interpretazione dei risultati;
- f) le informazioni necessarie per valutare l'incertezza di misura per la successiva fase di prova

Campionamento accreditato

a) Rapporto di solo campionamento (accreditato)	→	Ok marchio, ma con frase che «il campionamento si intende accreditato solo se associato....»
b) RdP con campionamento accreditato + prove tutte accreditate	→	Ok marchio (non necessaria frase «il camp. si intende....»)
c) RdP con campionam accreditato + prove alcune accreditate e altre non accreditate	→	Ok marchio, indicando con asterisco quelle non accreditate (non necessaria frase «il camp. si intende....»)
d) RdP con campionam accreditato + prove non accreditate	→	NO marchio e NO frase



25

7.8.2 Requisiti comuni per i rapporti di prova

- una dichiarazione attestante che i risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova o campionamento

Non è possibile indicare nei RdP come dichiarazione fornita del cliente, che *«i risultati ottenuti sul modello XXX possono essere estesi ad una famiglia di prodotto»*

Tale dichiarazione si può configurare come una certificazione di prodotto.

ACCREDIA 26

26

EA Resolution 2021 (03) 01 - Reissuance of test reports

TMB Resolution 2021 (03) 01

Reissuance of test reports when the trade name / trademark of the tested product has changed (Clause 7.8.8 of ISO/IEC 17025: 2017) - update of **EA Resolution 2014 (33) 31**.

The TMB, acting upon the recommendation from the Laboratory Committee, approves that test reports shall be reissued only for the correction of errors and the inclusion of omitted data available at the time of test. The unique identification of the sample shall be given and any manufacturers branding or labelling may also be shown and marked as such. The practice, which consists for an accredited laboratory in reissuing a test report under accreditation when the trade name / trademark of the tested product has changed (without testing it again), is not permitted, even with a clear reference to the initial report that it replaces. The product tested has been clearly identified both in the contract review and in the test report. The laboratory shall not assume the responsibility for declaring that the product with the new trade name / trademark is strictly identical to the one tested; this responsibility belongs to the client.

7.8.2 Requisiti comuni per i rapporti di prova

- i risultati, corredati ove appropriato delle unità di misura;

I risultati possono essere riportati con una **unità di misura** diversa da quella indicata dal metodo, qualora lo richiedano la normativa cogente o gli accordi con il cliente.

Rilievo: Rif. prova: [28] Ferro totale/Total Iron (0.1 - 1 mg/L) Acque destinate al consumo umano/Drinking waters

Rilievo: Nei RdP xxx del 15/01/2024, xxx9 del 30/01/2024, xxxx del 10/04/2024, campionati da archivio, l'espressione del risultato è in mg/l, in disaccordo rispetto all'unità di misura riportata nel D.Lgs 18/2023 (microgrammi/litro), requisito cogente cui viene anche fatto riferimento.

Rilievo: Nel Rapporto di Prova n°xxx del xx/2023, il risultato della prova "Listeria spp" è riportato "assente" invece di "non rilevabile" in base a quanto previsto dal Regolamento UE 2019/229 del 07/02/2019

7.8.2 Requisiti comuni per i rapporti di prova

- l'identificazione della(e) persona(e) che autorizza il rapporto;

L'autorizzazione all'emissione dei RdP deve essere chiaramente indicata sui rapporti stessi mediante firma o identificazione equivalente.

Si ricorda che, laddove esistano requisiti cogenti per la firma dei rapporti, il Laboratorio è tenuto a rispettarli.

Il laboratorio, nella definizione dei requisiti per il proprio personale, deve tenere in considerazione e rispettare eventuali requisiti cogenti (o del cliente) per la firma dei rapporti. In diverse occasioni, Accredia ha invitato i Laboratori ad approfondire con gli ordini professionali stessi eventuali applicazioni o potenziali inadempienze

Si precisa che ACCREDIA si è confrontata con i diversi Ordini professionali e che è stato anche istituito, dal Consiglio Direttivo di ACCREDIA, un gruppo di lavoro con i rappresentanti degli Ordini professionali soci di ACCREDIA, per gli approfondimenti del caso.

7.8.2 Requisiti comuni per i rapporti di prova

- una chiara identificazione dei risultati provenienti da fornitori esterni.

Nel caso in cui il Laboratorio riporti su un proprio RdP anche i risultati di prove affidati esternamente a Laboratori accreditati per le specifiche attività, non è necessario indicarli come non accreditati, a condizione che sia indicato il numero di accreditamento del Laboratorio esterno e, nel caso di Ente non italiano, anche il nome dell'Ente accreditante.

Invece, qualora sui RdP il Laboratorio riporti solo i risultati di attività affidate all'esterno, non è consentito utilizzare il marchio ACCREDIA o il riferimento all'accREDITAMENTO del Laboratorio esterno.

Rilievo: Il laboratorio ha emesso il rapporto di prova xxxxx con Marchio ACCREDIA pur non contenendo alcuna prova/campionamento accreditata dal Laboratorio, ma solamente i risultati di due prove affidate esternamente ad altro laboratorio accreditato.

Risultati da fornitori esterni

Quando il Laboratorio intende affidare a Laboratori esterni:

- attività per le quali è accreditato, per ragioni impreviste ed eccezionali (es. guasto improvviso di una apparecchiatura)
- attività per le quali non è accreditato, ma affidate a laboratori esterni accreditati e sul rapporto di prova riporta il riferimento all'accREDITAMENTO del laboratorio esterno (cfr. §7.8.2.1)

deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) informare preventivamente il cliente, ed ottenerne il consenso scritto;
- b) verificare la competenza del Laboratorio esterno nell'esecuzione della prova/campionamento (l'accREDITAMENTO del subcontraente da parte di Ente di accREDITAMENTO firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento EA MLA o MRA ILAC, per l'attività subappaltata ne dimostra la competenza);
- c) riportare sul rapporto di prova l'indicazione che la prova/campionamento, è stata eseguita in subappalto.

7.8.3 Requisiti specifici per i rapporti di prova: incertezza di misura

I rapporti di prova devono comprendere, ove necessario per l'interpretazione dei risultati, l'incertezza di misura riportata nella stessa unità di misura del misurando o in termini relativi rispetto al misurando stesso (per esempio in percentuale), quando:

- essa è rilevante per la validità o l'utilizzo dei risultati di prova;
- è richiesta dal cliente,
- influisce sulla conformità rispetto ad un limite di specifica;

7.8.3 Requisiti specifici per i rapporti di prova: Dichiarazioni di conformità

Il laboratorio deve riportare la dichiarazione di conformità in modo tale che essa identifichi chiaramente:

- a) a quali risultati si applica la dichiarazione di conformità
- b) quali specifiche, norme o parti di esse sono soddisfatte o non soddisfatte
- c) la regola decisionale applicata (comunicata e concordata con il cliente a meno che non sia già contenuta nella norma o nella specifica richiesta).

Il laboratorio non può escludere a priori di rilasciare dichiarazioni di conformità qualora richieste dal cliente, a meno che non gli sia vietato da disposizioni cogenti.

Rilievo: nel RdP n. xxx con indicati limiti di legge, non è chiaramente identificato il documento da cui sono desunti, bensì viene riportato un generico riferimento all'Istituto Superiore di Sanità

Rilievo: Evidenziare il risultato in grassetto nel caso in cui supera il limite specificato nel rapporto equivale ad una dichiarazione di non conformità del risultato ma nel rapporto di prova non è indicata la regola decisionale utilizzata per esprimere tale risultato non conforme, né è specificato il significato del grassetto (legenda)

7.8.3 Requisiti specifici per i rapporti di prova: Dichiarazioni di conformità

Nel caso siano indicati dei limiti di riferimento, il laboratorio deve:

- riportare sul RdP i riferimenti ai documenti in cui sono contenuti limiti/specifiche
- assicurare di riferirsi a documenti vigenti (il riferimento può essere a requisiti cogenti oppure contrattuali)
- nel RdP **non deve essere indicato lo stato di accreditamento/non accreditamento** della dichiarazione di conformità, in quanto lo stato di accreditamento è chiaramente indicato dalle prove a cui la stessa si riferisce.
- La dichiarazione di conformità **non è necessariamente una frase**, ma può essere anche una rappresentazione grafica, con cui il laboratorio indica il superamento / rispetto dei limiti

*Le dichiarazioni di conformità devono essere riportate sul RdP
(o eventuale allegato ad esso univocamente correlato e facente parte dello stesso).*

Dichiarazioni di conformità

La corretta terminologia da utilizzare nei RdP è: dichiarazione di conformità, in quanto

Con l'espressione «GIUDIZIO DI CONFORMITA'»
non è chiaro cosa si vuole esprimere

Opinioni e
interpretazioni

Dichiarazione
di conformità

Inoltre l'opinione/interpretazione non può esprimere una dichiarazione di conformità

Dichiarazioni di conformità


Considerando che:

- La dichiarazione di conformità è un «attributo del risultato» e
- Deve accompagnare il risultato
- Il requisito 7.8.6 è parte integrante del 7.8, relativo alla presentazione dei risultati e quindi ai RdP

Ne consegue che ...



Dichiarazioni di conformità



- Le dichiarazioni di conformità **DEVONO** essere riportate sul RdP
- In alternativa possono essere riportate su un allegato al RdP purché i due documenti siano **univocamente correlati** (il RdP richiama l'allegato e l'allegato richiama il RdP)
- Essendo l'allegato parte integrante del RdP, valgono le solite regole dell'uso del marchio
- Non possono essere riportate su un documento a sé stante, svincolato dal RdP

7.8.7 Presentazione di opinioni e interpretazioni

Le opinioni e interpretazioni riportate nei rapporti devono essere basate sui risultati ottenuti dagli oggetti sottoposti a prova e devono essere chiaramente identificati come tali.



Opinioni ed interpretazioni devono essere parte integrante del RdP ed essere riportate in un apposito capitolo intitolato: "Opinioni ed interpretazioni".
Non possono pertanto essere riportate su un documento diverso dal RdP od su un eventuale allegato

7.8.7 Presentazione di opinioni e interpretazioni

Accreditamento SI L'accreditamento di opinioni ed interpretazioni è concesso solo se è basato su risultati ottenuti da prove accreditate.
Se nell'elaborazione di opinioni e interpretazioni vengono utilizzati risultati ottenuti ricorrendo anche a Laboratori esterni, questi devono essere accreditati per le specifiche prove.

Accreditamento NO Non possono rientrare nello scopo di accreditamento Opinioni e interpretazioni rilasciate verbalmente oppure basate su risultati ottenuti ricorrendo esclusivamente a Laboratori esterni
Nel caso opinioni e interpretazioni non rientrino nello scopo di accreditamento del laboratorio, le stesse devono essere chiaramente indicate nel RdP come: "Opinioni e interpretazioni – non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA".

7.8.7 Presentazione di opinioni e interpretazioni

Opinioni e interpretazioni non devono essere confuse con le dichiarazioni relative all'ispezione (norma ISO/IEC 17020) o con le certificazioni di prodotto (norma ISO/IEC 17065) o con le dichiarazioni di conformità.

Opinioni e interpretazioni non possono lasciare intendere alcuna approvazione da parte di ACCREDIA né dei risultati di prova, né delle stesse opinioni e interpretazioni.

Accreditamento NO

- l'attribuzione del Codice Europeo dei Rifiuti (CER),
- la classificazione di pericolosità dei rifiuti,
- perizie e relazioni professionali rilasciate sotto la personale responsabilità di chi le ha formulate e non del Laboratorio (es. del perito espressamente incaricato dal giudice o dalla controparte),
- pareri formulati per la valutazione dei rischi,
- la stima dell'esposizione o la caratterizzazione dei rischi.

7.8.7 Presentazione di opinioni e interpretazioni

Il laboratorio per esprimere Opinioni e interpretazioni deve:

- basare le O&I solo sui risultati ottenuti dal campione sottoposto a prova, utilizzando eventualmente anche informazioni aggiuntive derivanti da calcoli, da letteratura, da bibliografia
- documentare le basi su cui sono state formulate le opinioni e interpretazioni
- fornire evidenza della rintracciabilità dei dati relativi al campione sottoposto a prova
- conservare le registrazioni delle informazioni fornite dal cliente se utilizzate per elaborare O&I
- riportare nel RdP che le opinioni ed interpretazioni si basano su dati e/o informazioni forniti dal cliente.

Le opinioni e interpretazioni possono essere rilasciate da personale con competenza specifica e autorizzato

7.8.4 Requisiti specifici per i certificati di taratura

Si applica il requisito di norma, sia per tarature interne che esterne.

In aggiunta ai requisiti elencati al punto 7.8.2, i certificati di taratura devono comprendere quanto segue:

- a) l'incertezza di misura del risultato di misura, riportata nella stessa unità di misura del misurando o in termini relativi rispetto al misurando stesso (per esempio in percentuale);
- b) le condizioni (per esempio ambientali) in cui le tarature sono state eseguite e che influiscono sui risultati di misura;
- c) una dichiarazione che identifichi in qual modo le misurazioni sono metrologicamente riferibili (vedere Appendice A);
- d) i risultati prima e dopo ogni regolazione o riparazione, se disponibili;
- e) ove pertinente, una dichiarazione di conformità a requisiti o specifiche (vedere punto 7.8.6);
- f) ove appropriato, opinioni e interpretazioni (vedere punto 7.8.7)

7.8.4 Requisiti specifici per i certificati di taratura

Rilievo: Il laboratorio non adotta un'indicazione univoca dei numeri dei rapporti di taratura interni, si è avuta evidenza che per la Bilancia Analitica n.545 (Rdt 1-2024) e per il Termometro n.460 (Rdt 1-2024) il numero del rapporto di taratura risulta identico.

Rilievo: Il Rapporto di Taratura del 20/12/2023 del micro-densimetro xx presenta le seguenti carenze:

- è indicata la data del 10/11/23 di effettuazione delle misure, anziché del 20/12/23;
- è riportato un grado alcolico di 12,73 del RMP utilizzato, anziché 13,01 come risulta dal certificato rilasciato dal suo produttore
- è indicata una data di scadenza della taratura (20/05/2023) non coerente con la frequenza di taratura prevista dal laboratorio.

7.8.8 Correzioni dei rapporti

Quando è necessario modificare, correggere o emettere nuovamente un rapporto già emesso, ogni informazione modificata deve essere chiaramente identificata e, ove appropriato, deve essere incluso nel rapporto anche il motivo della modifica

Correzioni al rapporto dopo l'emissione devono essere fatte solo attraverso l'emissione di un ulteriore documento o trasferimento di dati, che comprenda la seguente dicitura: "*Correzione del rapporto, numero di serie [o come altrimenti identificato]*", o altra espressione equivalente.

Tali correzioni devono soddisfare tutti i requisiti della norma ISO/IEC 17025.

Quando è necessario emettere un rapporto completamente nuovo, questo deve essere univocamente identificato e deve contenere un riferimento al rapporto originale che sostituisce

Il nuovo documento emesso dal laboratorio deve chiaramente indicare se il RdP originale rimane valido o viene annullato e sostituito.

7.8.8 Correzioni dei rapporti

I rapporti di prova devono essere corretti e rimessi in caso di:

- utilizzo scorretto o ingannevole del Marchio ACCREDIA o del riferimento all'accREDITamento;
- errori nei risultati di prova;
- ogni altra carenza o errore che possa comportare il cattivo utilizzo del RdP da parte del cliente o di una parte terza, o compromettere la corretta comprensione dei risultati di prova da parte del cliente, di una parte terza o dell'*autorità*.

Quando viene individuato un RdP contenente questo tipo di carenze, il Laboratorio deve prevedere, nell'ambito della gestione dell'attività non conforme, di riesaminare tutti i RdP emessi, rintracciare, correggere e rimettere tutti quelli affetti dalle medesime carenze.

Rilievo: Con riferimento al Rapporto di Prova xxxx che annulla e sostituisce il n.xxxx si segnala che non si riscontra l'identificazione della modifica né la motivazione della modifica.

Rilievo: Non c'è evidenza della consegna/invio al cliente del RdP sostitutivo xxx.

